



Comune di Polverara

Provincia di Padova

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 8 del 27/04/2012

Pubblicato il 19/06/2012 per giorni 15 n. 144 / Registro delle pubblicazioni.

In vigore dal 05/07/2012

INDICE

CAPO I - GENERALITA'	pag. 1
Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 - Ambiti di applicazione	pag. 1
Art. 3 - Gli strumenti operativi	
	pag. 2
CAPO II - LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE	
Art. 4 - Difesa contro i parassiti delle piante	pag. 2
Art. 5 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante	pag. 2
CAPO III - COSTRUZIONI RURALI	pag. 3
Art. 6 - Aspetti urbanistici	pag. 3
Art. 7 - Igiene negli insediamenti rurali	pag. 3
CAPO IV - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE	pag. 4
Art. 8 - Acque piovane defluentanti da fabbricati rurali e da aree contermini	pag. 4
Art. 9 - Il libero deflusso delle acque	pag. 4
Art. 10 - Distanze per fossi e canali	pag. 5
Art. 11 - Tombinature	pag. 5
Art. 12 - Prelievo da acque correnti e da pozzi	pag. 5
Art. 13 - Irrigazione	pag. 5
CAPO V - ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI	pag. 7
Art. 14 - Distanze per alberi e siepi	pag. 7
Art. 15 - Rami protesi e radici	pag. 7
Art. 16 - Modalità di gestione e salvaguardia del patrimonio arboreo	pag. 8
CAPO VI - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE	pag. 9
Art. 17 - Stalle	pag. 9
Art. 18 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti	pag. 9
Art. 19 - Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile	pag. 9
CAPO VII - ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA	pag. 11
Art. 20 - Pascolo degli animali	pag. 11
Art. 21 - Transumanza	pag. 11
Art. 22 - Esercizio di caccia e pesca	pag. 11
CAPO VIII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA'	pag. 12
Art. 23 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano	pag. 12
CAPO IX - SANZIONI	pag. 16
Art. 24 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative	pag. 16
Art. 25 - Contestazione e notificazione	pag. 16
Art. 26 - Pagamento in misura ridotta	pag. 16
Art. 27 - Rapporto e procedimento ingiuntivo	pag. 16
Art. 28 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive	pag. 17
Art. 29 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze	pag. 17
Art. 30 - Inottemperanza all'ordinanza	pag. 17
CAPO X° - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 18
Art. 31 - Allegati	pag. 18
Art. 32 - Entrata in vigore	pag. 18
ALLEGATO I° - NOTE ESPLICATIVE	pag. 19
ALLEGATO II° - PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI	pag. 25
ALLEGATO III° - SINTESI DI NORMATIVE SPECIFICHE	pag. 29
Regio Decreto n° 386 del 8 Maggio 1904	pag. 30
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale"	pag. 31

CAPO I

GENERALITÀ

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento adottato in base alla potestà regolamentare di Comuni e Province previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 con successive modificazioni ed integrazioni, disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio comunale di Polverara.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, verranno osservate le norme legislative e i regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 2 - Ambiti di applicazione

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola debba intendersi qualsiasi zona del territorio comunale nella quale si svolge l'attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Lo scopo del presente Regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

ART. 3 - Gli strumenti operativi

Il Servizio di Polizia Rurale è sotto la diretta responsabilità del Sindaco che si avvale della collaborazione operativa della Polizia Locale e della Consulenza, per ambiti di competenza dell'A.R.P.A. Provinciale, della A.S.L. - Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, del Consorzio di Bonifica competente, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici, del Genio Civile, del Corpo Forestale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

Per violazioni ricadenti in procedure penali, il Sindaco dovrà attivare tutte le procedure secondo le norme vigenti.

CAPO II

LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

ART. 4 - Difesa contro i parassiti delle piante

Gli Enti Pubblici, le Istituzioni Pubbliche ed i Privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle seguenti norme:

a) lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:

- il cancro colorato del platano,
- la processionaria del pino;

b) lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:

- il bruco americano,
- il cancro del cipresso,
- la grafiosi dell'olmo.

ART. 5 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante richiedono il rispetto delle seguenti norme:

a) Vendita di piante e sementi

I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e diffusibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere certificate.

b) Trattamenti fito-sanitari

L'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) con indicato nella confezione il pericolo di morte o tossico-nocivi (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura. E' prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

CAPO III

COSTRUZIONI RURALI

ART. 6 - Aspetti urbanistici

Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali e annessi rustici in Zona Agricola, è necessario ottenere il titolo autorizzativo comunale previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e rilasciato dal Responsabile del Servizio, in conformità altresì al Regolamento Edilizio comunale e alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

ART. 7 - Igiene negli insediamenti rurali

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme:

a) Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi urbani umidi in platee o concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di composto ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico - sanitarie vigenti.

b) Qualora l'abitazione rurale non sia servita da fognatura pubblica, le acque nere prodotte devono essere gestite tramite l'installazione di una vasca Imhoff prima di essere allontanate per subirrigazione, oppure, in mancanza della vasca Imhoff, deve essere prevista una vasca di stoccaggio a tenuta prima dello smaltimento oppure utilizzando altri sistemi ammessi dalla normativa vigente.

E' assolutamente vietato lo spargimento delle acque bianche (usate) e nere, anche se parzialmente depurate, su corpi idrici superficiali; ciò è possibile solo quando le acque rispettano i limiti previsti dalle normative vigenti.

c) Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di pesticidi, antiparassitari, diserbanti, ecc., l'utilizzatore dovrà provvedere al loro smaltimento in idonei contenitori.

Qualora l'operazione non sia possibile, il titolare deve prevedere l'accumulo in apposito contenitore, in attesa di prelievo da parte delle strutture preposte.

d) E' fatto divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché lo scarico e l'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee (Vedasi Allegato III).

e) Relativamente all'igiene negli allevamenti e alla gestione dei liquami prodotti, si rimanda al Capo VI.

CAPO IV

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

ART. 8 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddok di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico - fisiche dei reflui e/o delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

ART. 9 - Il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere al fondo superiore; nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini ed alle eventuali strade interpoderali.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

E' fatto divieto dell'uso di pesticidi chimici diserbanti su fossi pubblici e privati.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata l'incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

In casi diversi l'Amministrazione riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc...

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti, o anche indirettamente degradare o danneggiare le infrastrutture di sgrondo.

Per la cura e la manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal competente Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dai loro Regolamenti.

A scopo esplicativo si allegano, in sintesi, gli obblighi a carico dei proprietari previsti dalla vigente norma di Legge dettata dal Regolamento sulle Bonifiche e contenuto nel R.D. 8 maggio 1904 n° 386 (Vedasi Allegato III).

ART. 10 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine uguale alla profondità del fosso.

Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.

ART. 11 - Tombinature

Le tombinature su canali privati possono essere effettuate solo previo rilascio del prescritto titolo autorizzativo comunale previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Le tombinature su canali consorziali possono essere effettuate solo previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente e rilascio successivo titolo autorizzativo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380.

Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura.

ART. 12 - Prelievo di acque correnti e da pozzi

I prelievi di acque correnti per uso irriguo, di abbeveraggio o di produzione di forza motrice devono essere autorizzati dal Consorzio di Bonifica competente. La terebrazione di pozzi è concessa, previa richiesta, dal Genio Civile.

ART. 13 - Irrigazione

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di anacquamento non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

E' comunque fatto divieto di bagnare le strade come definite dal Codice della Strada.

CAPO V

ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

ART. 14 - Distanze per alberi e siepi

Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo da confini di terzi, da strade, da canali ed aree pubbliche sono stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada e precisamente:

NEL CENTRO ABITATO

Le distanze minime da rispettare sono:

- a) 3 metri per le piante ad alto fusto;
- b) 1,5 metri per le piante non ad alto fusto;
- c) 50 cm per viti, siepi e arbusti di altezza massima fino a mt.2,5.

FUORI DAL CENTRO ABITATO

Valgono le norme del Nuovo Codice della Strada (artt. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione) per la messa in dimora di alberi, arbusti e siepi.

Le distanze da minime da rispettare sono:

- a) la distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri;
- b) la distanza di almeno un metro dal confine stradale per siepi e recinzioni in rete metallica di altezza inferiore a un metro;
- c) distanza di metri 3 dal confine stradale per siepi, piantagioni e recinzioni in rete metallica di altezza superiore a un metro.

ART. 15 - Rami protesi e radici

I proprietari di alberi e siepi a confine di strade sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e a tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale.

L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami e ramaglie di fondi privati vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio, evitando la caduta degli stessi nei canali.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente Regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti in materia di tutela ambientale (D. Lgs. n°42/2004 con successive modificazioni ed integrazioni).

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami e ramaglie dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

ART. 16 - Modalità di gestione e salvaguardia del patrimonio arboreo.

Per le modalità di gestione e salvaguardia del patrimonio arboreo si applicano le disposizioni legislative e i regolamenti vigenti ed in particolare le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.

CAPO VI

IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE

ART. 17 - Stalle

I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti all'Art. 6, sono tenuti al rispetto della Normativa Igienico - Sanitaria vigente, sia Statale che Regionale.

In particolare dovranno essere rispettati i «normali livelli di tollerabilità» riguardo a:

- rumori non fissi e riproducibili;
- odori ed emissioni odorogene moleste;
- eliminazione della proliferazione di insetti molesti con le necessarie disinfestazioni.

A seconda della tipologia e dimensione, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia e/o vasche di stoccaggio dei liquami.

Oltre allo stoccaggio dei liquami, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità Competenti le modalità d'uso degli stessi (spargimento su suolo agricolo come tale, depurazione, evaporazione), sempre nel rispetto della Normativa vigente.

Lo spargimento su suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e nelle quantità previsti dalle Leggi vigenti in merito.

I silos a trincea o a platea per il contenimento del mais ceroso devono sottostare alle stesse norme urbanistiche e igienico - sanitarie delle concimaie.

ART. 18 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti colpiti da malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, sono obbligati a farne denuncia all'Autorità Competente.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospetti di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dai Servizi Veterinari della A.S.L..

L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione dell'Autorità Sanitaria.

ART. 19 – Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile

I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, sia per il loro benessere che per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi.

I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo della registrazione all'Anagrafe Canina.

Si fa riferimento in particolare a:

- Tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;
- Rispetto delle Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- Contenimento dei disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;
- I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti o, in casi particolari, assicurati ad idonea catena la cui lunghezza minima dovrà essere di sei metri;
- I cani portati a passeggio in luoghi pubblici, frequentati da persone terze e nei pubblici mezzi, devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, non sia più lungo di 1,5 – 2 m. Il proprietario/detentore inoltre deve provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni solide prodotte dall'animale e deve essere munito di idonea attrezzatura.

CAPO VII

ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 20 - Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Per il pascolo sui terreni demaniali compresi quelli dati in concessione è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 43 – 3° comma del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n° 320/54.

Per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.

ART. 21 - Transumanza

I proprietari di greggi (mandrie) in transumanza devono rispettare le seguenti norme:

- se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione comunale;
- se prevedono di utilizzare pascoli su terreni pubblici devono chiedere autorizzazione anticipata all'Ente rispettivamente proprietario o gestore dei medesimi;
- se prevedono di utilizzare pascoli su fondi privati devono acquisire il preventivo assenso del proprietario o avente diritto dei fondi stessi;
- evitare le Strade Statali e Provinciali per percorrenze superiori ai 200 metri. Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata; i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza;
- comunicare al Comune, almeno 15 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo;
- essere in possesso di una polizza assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare;
- divieto di transito in centro urbano.

ART. 22 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

CAPO VIII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ

ART. 23 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano

a) Colture agrarie, allevamenti e aree verdi

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui.

I terreni incolti devono essere sfalcati o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. I tappeti erbosi non potranno superare l'altezza di 25 cm e le siepi l'altezza di 250 cm e rientrare sempre nell'area di proprietà.

Nel caso di inadempienza il Responsabile del Servizio provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando il/i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento.

b) Bruciatura di stoppie, erbe e simili

La bruciatura di stoppie, ramaglie e legna derivante dalla potatura di viti e piante in genere è autorizzata nelle zone extraurbane e di campagna alle seguenti prescrizioni:

- che la stessa sia attuata non prima del mese di ottobre e non dopo il mese di aprile;
- che le operazioni siano eseguite a non meno di mt. 100 dalle abitazioni e loro pertinenze, come stalle, ricoveri attrezzi, fienili, siepi, piantagioni e zone boschive, nonché dalle strade pubbliche;
- che le operazioni siano eseguite in assenza di vento tale da compromettere la visibilità sulla rete viaria;

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco stesso deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni a persone e cose, con l'assistenza continua di un numero di persone proporzionato alla quantità di materiale in combustione e fino a che non si sia spento definitivamente.

Queste operazioni sono assolutamente vietate in zona urbana.

Ai fini della prevenzione degli incendi i proprietari dei pagliai e depositi di fieno sono tenuti al posizionamento degli stessi a non meno di mt. 50 dai confini con altre proprietà.

c) Trattamenti con prodotti chimici

L'esecuzione di trattamenti con antiparassitari, diserbanti, fitofarmaci e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.

Si dovrà pertanto:

- operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato dal vento oltre i confini di proprietà;
- lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
- non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- evitare perdite di liquidi contenenti presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

d) Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali può essere effettuato solo da Ditte specializzate o personale abilitato, che dovranno seguire la Normativa vigente a loro imposta.

L'uso di esche avvelenate da parte di privati è consentito solo all'interno di proprietà recintate e non accessibili a persone terze, ad animali domestici e ad animali selvatici o randagi.

e) Arature

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpodereale devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane.

In assenza di fossato le arature vanno eseguite a non meno di cm 100 dal ciglio stradale.

Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

Le arature in vicinanza di canali e fossi consorziali interpoderali e fossi posti in fregio alle strade pubbliche o di servitù pubblica devono avvenire senza ostruire il normale deflusso delle acque e senza arrecare danno ai cigli e alle ripe dei fossati stessi.

La distanza minima delle arature, dell'uso dell'erpice, del motocoltivatore, rotanti, etc debbono avvenire a non meno di cm. 100 dal ciglio del fossato.

La violazione a quanto sopra descritto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00.

f) Emissione di odori e rumori molesti

I proprietari di allevamenti, dei cumuli di letame, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola debbono attuare debita copertura dei cumuli di materiale stoccato e mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

I proprietari degli impianti di irrigazione composti da motori, idrovore, etc., in prossimità di zone abitate, dovranno necessariamente cessare ogni attività dalle ore 00.00 alle ore 06.00 del giorno successivo al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

g) Spargimento di liquami e fanghi di depurazione su suolo agricolo

Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con liquami e/o fanghi di depurazione dovranno attenersi alla Normativa Regionale sulla comunicazione preventiva dell'attività di spargimento dei liquami zootecnici su suolo agricolo (art. 5 – commi 3° e 5° - allegato "D" del P.R.R.A., modificato con D.G.R. n° 3733/92).

Sulle modalità e sugli orari di spargimento si dispone quanto segue:

1. gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo dovranno essere muniti di regolare Piano di smaltimenti dei liquami zootecnici (da presentare all'Amministrazione Provinciale).
2. è fatto divieto di spargimento nei giorni festivi.
3. è fatto divieto di spargimento nei terreni allagati e gelati.
4. è fatto divieto di spargimento oltre il limite delle aree di rispetto definite dal succitato Allegato D.
5. nei mesi di luglio e agosto non è possibile lo spargimento nelle ore di massima insolazione e, comunque, lo spargimento può avvenire solo su terreni in cui sia possibile l'immediato interrimento.
6. la distribuzione deve essere fatta con mezzi adeguati ad impedire la diffusione di odori molesti ed è vietato lo spargimento a getto e a pioggia.

h) Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

i) Utilizzazione di inerti

Il materiale di scarto di attività agronomiche (tutoli, vinacce ecc.) può essere utilizzato nel ciclo colturale produttivo mentre il materiale proveniente da spianamenti, scavi ecc. può essere utilizzato per le sistemazioni agrarie previa autorizzazione comunale.

Per sistemazioni agrarie si devono intendere i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria, mentre per miglioramento fondiario si intendono i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria che comportano l'utilizzo di materiale di risulta, il quale può essere utilizzato a fini industriali, opere stradali ecc. nella misura non superiore al limite di 5.000 metri cubi per ettaro corrispondenti ad una profondità di 50 cm.

E' da considerarsi attività di cava, regolamentata dalla Legge Regionale n° 44/82, tutto quello che non è ricompreso nel comma precedente. In alternativa il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

j) Degrado ambientale generale

E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta funzione del territorio ed è vietato stoccare o accumulare stallatico od altro materiale organico direttamente sul terreno, sia che esso venga situato nelle vicinanze degli insediamenti rurali o in aperta campagna, al fine di salvaguardare la falda acquifera. In base a tali principii non è consentito lasciare i terreni in completo abbandono, in quanto ciò può determinare la proliferazione di malerbe ed il propagarsi di animali molesti, e può deturpare il paesaggio agrario circostante.

k) Atti vietati sulle strade

Le strade interpoderali devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche.

Inoltre, sulle strade provinciali, comunali e locali è vietato:

- il percorso con trattrici cingolate senza protezione e che arrecano danni al fondo stradale;
- imbrattare o spargere in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo il fondo stradale con terreno, strame, letame, liquame e liquidi contenenti presidi sanitari;
- gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali.

CAPO IX

SANZIONI

ART. 24 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Le violazioni al presente Regolamento, eccetto quanto indicato nell'art. 23, lett. e) e salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (come disposto dalla L. 16/01/2003 n° 3), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n° 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n° 571.

ART. 25 - Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

ART. 26 - Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 o € 100,00 nel caso di violazione dell'art. 23, lett. E) (doppio del minimo edittale) entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. E' demandato alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento degli importi di cui al presente capo.

ART. 27 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Responsabile del Servizio con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del Servizio scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il Responsabile del Servizio, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981 n° 689.

ART. 28 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o cessare una determinata attività sanzionata;
- b) ripristinare lo stato dei luoghi;
- c) rimuovere le opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione abusiva di spazi.

ART. 29 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 27 del presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 27 del presente Regolamento fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo, può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

ART. 30 - Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 27 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli articoli 24 e 26 del presente Regolamento.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 – Allegati

Costituiscono parte integrante del Regolamento:

- Allegato 1 - Note esplicative al Regolamento
- Allegato 2 - Procedure Amministrative e Sanzioni
- Allegato 3 - Sintesi di normative specifiche

ART. 32 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

COMUNE DI POLVERARA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

INTRODUZIONE

Il Regolamento di Polizia Rurale è un atto amministrativo e giuridico necessario alla Comunità che deve adempiere alle seguenti finalità:

- a) far conoscere ai cittadini le normali regole di convivenza, in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale;
- b) educare i cittadini al rispetto e alla applicazione delle norme, nell'interesse generale della cultura rurale e della vita sociale nelle campagne;
- c) fornire agli Organi Accertatori uno strumento chiaro, efficace e ben definito, con il quale operare.

CAPO I

L'Art. 2 - Ambiti di applicazione, riporta gli Ambiti di applicazione che comprendono:

- tutto il territorio comunale individuato nel Piano Regolatore Generale Comunale come Zone Territoriali Omogenee Agricole (Z.T.O. E);
- le attività e le azioni di natura rurale che avvengono nelle Zone Territoriali di tipo A - B - C - D e F cioè extra agricole (A titolo esemplificativo in zona extra agricola vengono disciplinate la lotta contro le malattie delle piante, la detenzione di animali ad uso amatoriale, l'esercizio della pesca, ecc.).

L'Art. 3 - Gli strumenti operativi, specifica che il Regolamento è sotto la diretta responsabilità del Sindaco che si avvale della collaborazione della Polizia Locale per azioni di prevenzione, di accertamento delle violazioni, dell'istruttoria preliminare, della applicazione di eventuali Ordinanze Sindacali. La Polizia Locale o altro organo accertatore, durante le fasi di accertamento della istruttoria preliminare può avvalersi, per ambiti di competenza, della collaborazione delle seguenti Istituzioni:

- A.R.P.A. Provinciale (Azienda Regionale di Prevenzione Ambientale),
- A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari,
- Amministrazione Provinciale,
- Consorzio di Bonifica competente,
- Azienda predisposta alla gestione dell'Acquedotto e della Fognatura,
- Corpo Forestale dello Stato e Servizi Forestali Regionali,
- Genio Civile,
- Ufficio Tecnico Comunale.

Si precisa che, nel caso di inosservanza di un'Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale può provvedere, con personale proprio o con personale qualificato, all'esecuzione di lavori, opere o quant'altro si renda necessario, addebitando le spese sostenute, maggiorate del 10%, all'intestatario della Ordinanza Sindacale.

CAPO II

L'Art. 4 - Difesa contro i parassiti delle piante, stabilisce che la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante deve essere effettuata sia dall'Amministrazione Comunale per il verde pubblico, sia dai privati.

Esso prevede:

- a) una lotta obbligatoria, secondo le leggi vigenti, contro:
 - la processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*) prevista dal D.M. 20/05/1926;
 - il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*), prevista dal D.L n°412 del 03/09/1997 e dalla D.g.r. n°291 del 26/01/1988.
- b) L'incentivazione alla lotta contro nuovi parassiti delle piante, per i quali non è ancora prevista una lotta obbligatoria; in particolare:
 - lotta contro il Bruco Americano (*Hyphantria cunea*);

- lotta contro il cancro del cipresso (*Seiridium cardinale*);
- lotta contro la grafiosi dell'olmo (*Ceratocystis ulmi*).

Per individuare la causa del danno, le modalità di intervento, la predisposizione di un piano di lotta, l'emanazione di un'Ordinanza ad hoc, è opportuno che l'Amministrazione Comunale si avvalga della collaborazione dell'Osservatorio Fitopatologico Regionale, dei Servizi Forestali Regionali, dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o di liberi professionisti.

Gli stessi Organismi potranno offrire consulenza e collaborazione, in attesa che l'Amministrazione adotti un Regolamento del Verde anche sui seguenti aspetti:

- protezione degli alberi pubblici di particolare interesse e/o dimensioni;
- direttive per la protezione del verde comunale in caso di esecuzione di opere comportanti la manomissione di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico;
- norme per l'applicazione di spazi verdi comunali a scopo di manifestazioni;
- potatura di alberi e siepi fiancheggianti i luoghi pubblici.

Relativamente all'**Art. 5 punto b) - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante (Trattamenti)**, la Polizia Locale o altro organo accertatore dovrà riscontrare se l'operatore sia munito di patentino, ai sensi della D.g.r. 452 del 17/02/1998 «Nuove procedure per il rinnovo della autorizzazione all'acquisto e all'impiego di presidi sanitari» come previsto dal D.P.R. 1255 del 03/08/1968. I prodotti che necessitano di patentino riportano nella confezione il simbolo di pericolo di morte (Teschio) o tossico-novici (Croce di S. Andrea).

Il patentino è rilasciato dall'Ispettorato per l'Agricoltura e l'operare senza autorizzazione comporta la comunicazione della violazione alla Procura della Repubblica.

CAPO III

La verifica del rispetto dell'**Art. 6 - Aspetti urbanistici e dell'Art. 7 - Igiene negli insediamenti rurali**, deve esaurirsi in una Istruttoria interna fra la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale. Si presume infatti che tutti gli interventi di edificazione e ristrutturazione di fabbricati rurali e annessi rustici, effettuati in zone agricole negli ultimi vent'anni, siano dotati di concessione edilizia e/o Permesso di Costruire, abitabilità o agibilità.

Il possesso di tali requisiti consentono infatti:

- di verificare che il proprietario abbia edificato nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG relativamente alla volumetria, alle distanze, alla tipologia costruttiva, ecc.
- di verificare se il proprietario ha rispettato, in materia igienico-sanitaria, le prescrizioni della A.S.L. (Settore Igiene e Settore Veterinario), necessarie per acquisire la concessione della abitabilità e/o agibilità.

Qualora l'accertamento di conformità non sia possibile con la documentazione presente in Ufficio Tecnico, la Polizia Locale può avvalersi della collaborazione della A.S.L. per predisporre una Ordinanza di interventi di messa a norma.

Relativamente all'**Art. 7 punto c) - Igiene negli insediamenti rurali**, si rimanda al Piano di raccolta periodica di rifiuti speciali. Nel caso di abbandono o scarico di rifiuti nelle acque si dovrà fare riferimento all'art. 192 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" (vedasi Allegato III).

CAPO IV

La verifica della conformità delle opere di smaltimento delle acque piovane effluenti da fabbricati rurali (**Art. 8 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini**) può essere effettuata tramite il progetto depositato presso l'Ufficio Tecnico.

Per vecchi fabbricati, privi di documentazione di verifica, il Responsabile del Servizio Ambiente, previo parere dell'Ufficio Tecnico, può emettere ordinanza di interventi sui pluviali.

Per acque piovane su superfici contermini ai fabbricati e a rischio di inquinamento, l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione della A.S.L. per predisporre una Ordinanza di interventi di messa a norma.

Per l'**Art. 9 - Il libero deflusso delle acque**, l'**Art. 10 - Distanze per fossi e canali** e l'**Art. 13 - Irrigazione**, l'Amministrazione Comunale, se chiamata da controversie fra confinanti oppure se chiamata all'accertamento di violazioni, si atterrà a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III - Della Proprietà:
 - Capo "Delle Acque",
 - Capo "Delle Servitù in materia di acque",
 - Capo "Delle Servitù coattive".
- dalla L.R. n° 33 del 16/04/1985 «Norme per la Tutela dell'Ambiente» e successive modifiche e integrazioni;
- dal Regolamento dei Piani Generali di Bonifica e Tutela Territorio Rurale (PGBTTR).

Per violazioni relative all'**Art. 10 - Distanze per fossi e canali**, all'**Art. 11 - Tombinature**, all'**Art. 12 - Prelievo di acque correnti e da pozzi** e all'**Art. 13 - Irrigazione**, accertate dalla Polizia Locale, ma di competenza di altri Organismi e Istituzioni, gli atti verranno trasmessi agli stessi.

CAPO V

Per il Capo V° vale quanto indicato per il Capo IV° . Per l'**Art. 14 - Distanze per alberi e siepi** e l'**Art. 15 - Rami protesi e radici**, nei casi in cui l'Amministrazione è interessata a mediare controversie tra confinanti oppure è chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione, si atterrà a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III - Della Proprietà:
 - Capo "Delle distanze per gli alberi";
- dal Regolamento dei P.G.B.T.T.R.;
- dal Codice della Strada.

Per violazioni accertate dalla Polizia Locale o altro organo accertatore e di competenza di altri Organismi e Istituzioni, gli atti verranno trasmessi agli stessi.

CAPO VI

All'Art. 17 - Stalle, si afferma che l'emissione di rumori e odori molesti deve rispettare i normali livelli di tollerabilità. Per la valutazione della tollerabilità massima degli odori, si adatterà il principio dell'apprezzamento discrezionale senza la necessità di ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 07/08/1997 della Corte di Cassazione Penale, Prima Sezione).

La tipologia, le dimensioni e le distanze da adottare per le vasche di stoccaggio, sono previste sia dalle Norme di Attuazione del P.R.G. Comunale, sia:

- dal D.g.r. 3733 del 26/06/92 - Piano Regionale di risanamento delle acque. Modifica dell'Allegato D "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici".
- dalla Circolare Giunta Regionale n° 20 del 18/05/1993 - Note esplicative all'Allegato D;

Le modalità di trattamento e di uso dei liquami e dei fanghi su suolo agricolo sono normate sia dalle sopraccitate D.r.g. 3733/92 e Circolare G R 20/93, sia:

- dal D.g.r. n° 3782 del 03/08/1993 - Allegato D "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici - Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei piani di concimazione",
- da D.Lgs. n° 99 del 27/01/1992 «Attuazione della Direttiva CEE 86/278, concernente la protezione dell'ambiente, nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»;
- dalla D.g.r. n° 3247 del 06/06/95 "Utilizzo di fanghi di depurazione e di altri fanghi non tossico-nocivi in agricoltura".

Relativamente alle tecniche di spargimento, alle distanze di spargimento e ai periodi di spargimento si deve fare riferimento al presente regolamento ed alla buona pratica agricola.

Relativamente **all'Art. 18 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti**, i proprietari sono obbligati a denunciare all'Amministrazione Comunale e alla A.S.L. - Servizi Veterinari - le malattie infettive e diffuse comprese fra quelle indicate all'Art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria n° 320 del 08/02/1954 e nella Circolare n° 55 del 05/06/1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

Qualora la denuncia sia pervenuta all'Amministrazione Comunale, quest'ultima dovrà comunicarla alla A.S.L. - Servizi Veterinari.

Per lo smaltimento degli animali morti valgono le disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria.

CAPO VII

Relativamente **all'Art. 20 - Pascolo degli animali e all'Art. 21 - Transumanza**, per l'esercizio del pascolo, anche se pratica poco diffusa, le principali regole da osservare riguardano:

- il divieto di pascolo su terreni altrui senza autorizzazione;
- il rispetto del Codice della Strada nell'attraversamento di strade con greggi e mandrie.

Per l'esercizio della pesca valgono le disposizioni previste dalla Legge Regionale 28 aprile 1998, n° 19 « Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto».

Per l'esercizio della caccia valgono le disposizioni previste:

- dalla L.R. n° 50 del 09/12/1993 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»;
- dalla L.N. 11/02/1992 n°157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (1996-2001) allegato alla L.R. 27/06/1996 n° 17.

CAPO VIII

Per tutte le attività indicate **all'Art. 23 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano**, la Polizia Locale o altro organo accertatore dovrà effettuare il primo accertamento e stabilire, di volta in volta, se la violazione può essere istruita e sanzionata direttamente dal Comune o se deve essere trasmessa ad Organismi sovra comunali (Provincia, A.S.L., Procura della Repubblica, ecc.). Particolare attenzione dovrà essere posta al punto B (bruciature di stoppie, erbe e simili); al punto C (Trattamenti); al punto D (uso di esche avvelenate); al punto F (spargimento di liquami); al punto K (atti vietati sulle strade), in quanto violazioni interessate da procedure penali.

COMUNE DI POLVERARA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

ALLEGATO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

CAPO I

1 - Accertamento delle violazioni

Le violazioni al Regolamento sono accertate dagli agenti di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, i quali provvederanno altresì ad applicare le previste sanzioni.

2 - Ordinanza Sindacale

A seguito del verbale di accertamento, il Responsabile del Servizio può emettere Ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.

3 - Inadempienze

Il mancato rispetto dell'Ordinanza entro i termini prescritti determina la possibilità di un intervento diretto dell'Amministrazione Comunale, avvalendosi anche di Ditte specializzate i cui costi saranno a carico dell'inadempiente con cartella esattoriale.

CAPO II

Relativamente all'Art. 4 - Difesa contro i parassiti delle piante, l'Amministrazione Comunale, dopo aver accertato la presenza dei parassiti, emetterà Ordinanza di lotta indicandone anche le modalità operative.

Per gli inadempienti ed i ritardatari, ed in mancanza di interventi di Organismi superiori (Provincia, Ispettorato per l'Agricoltura, ecc.), la sorveglianza sulle operazioni e l'esecuzione della lotta potranno essere eseguite dall'Amministrazione, con spese a carico degli inadempienti, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni.

Relativamente all'Art. 5 punto a) - Vendita di piante e sementi, la Polizia Locale o altro organo accertatore, accertata la mancanza di certificazione, applica le sanzioni e obbliga l'intestatario di licenza a ritirare la merce dal banco vendita.

Relativamente all'Art. 5 punto b) - Trattamenti, la Polizia Locale o altro organo accertatore, rilevata la mancanza di patentino dell'operatore, dovrà trasmettere gli atti di indagine alla Procura della Repubblica.

CAPO III

Relativamente all'Art. 6 - Aspetti urbanistici, per abusi edilizi accertati, l'istruttoria verrà condotta dall'Ufficio Tecnico Comunale che:

- a) per abuso commesso in aree ricadenti in ambiti di vincolo paesaggistico e ambientale (D. Lgs. n° 42/2004) può prevedere, mediante Ordinanza del Responsabile del Servizio:
 - la rimessa in pristino dei luoghi o, in alternativa, la domanda di sanatoria dell'abuso;
 - la stima dei danni ambientali arrecati.
- a) per abuso commesso in aree non ricadenti in ambiti di vincolo paesaggistico e ambientale si può prevedere, mediante Ordinanza del Responsabile del Servizio, la rimessa in pristino dei luoghi o, in alternativa, la domanda di sanatoria dell'abuso.

Le Sanzioni amministrative o penali per casi ricadenti nel presente articolo, sono quelle previste dalle Normative vigenti.

Relativamente all'Art. 7 - Igiene negli insediamenti rurali, accertata la violazione, il Responsabile del Servizio applicherà le previste sanzioni ed emetterà Ordinanza di eliminare, con opere o azioni di miglioramento della gestione, le cause di origine del danno.

Si dovrà, in ogni caso, verificare se le violazioni sono oggetto di procedura penale, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e se le violazioni hanno provocato danni ambientali da quantificare.

Ove possibile, e nel caso in cui il destinatario dell'Ordinanza non abbia adempiuto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause di danno, addebitando successivamente i costi dell'intervento all'intestatario.

CAPO IV

Relativamente **all'Art. 8 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini**, valgono le procedure sanzionatorie indicate per l'Art. 7.

Relativamente **all'Art. 9 - Il libero deflusso delle acque**, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica, trasmettendo agli stessi gli atti di accertamento.

Per violazioni di competenza del Comune, il Responsabile del Servizio applicherà le previste sanzioni ed emetterà Ordinanza di eliminazione delle cause del danno e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione.

Qualora il responsabile della violazione non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente all'eliminazione delle cause del danno e all'eventuale ripristino, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario dell'Ordinanza.

Relativamente **all'Art. 10 - Distanze per fossi e canali**, premesso che generalmente si tratta di rapporti conflittuali tra privati, il contenzioso deve essere risolto dal Giudice di Pace o dal Giudice Ordinario.

L'Amministrazione dovrà accertare che la violazione non abbia arrecato danni al territorio e alle strutture pubbliche; nel qual caso si ricade nella procedura sanzionatoria prevista per l'Art. 9.

Relativamente **all'Art. 11 - Tombinature**, valgono le procedure sanzionatorie previste per l'Art. 6 e l'Art. 9.

Relativamente **all'Art. 12 - Prelievo di acque correnti e da pozzi**, il Comune, qualora abbia accertato la violazione, dovrà informare gli Organismi di competenza, il Consorzio di Bonifica ed il Genio Civile.

CAPOV

Relativamente **all'Art. 14 - Distanze per alberi e siepi**, la violazione accertata avvia le seguenti procedure:

1. verificare se la violazione interessa altri Organismi e, in caso affermativo, trasmetterne gli atti;
2. emissione ordinanza di ripristino delle distanze sui fossati prospicienti le strade pubbliche; mentre, per i fossati interpoderali si rimanda a quanto previsto dall'art. 892 all'art. 899 del Codice Civile;
3. l'applicazione della sanzione amministrativa.

Per l'Art. 15 - Rami protesi e radici, valgono le stesse procedure sanzionatorie previste per l'Art. 14.

CAPO VI

Relativamente **all'Art. 17 - Stalle**, l'accertamento di violazione comporta:

- la verifica urbanistica con la procedura indicata per l'Art. 6;
- la valutazione di tollerabilità per odori e proliferazione di insetti molesti. Per la valutazione della tollerabilità si adotta possibilmente il principio dell'apprezzamento discrezionale, senza ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 7 Agosto 1997 della Corte di Cassazione Penale, I Sezione);

- eventuale Ordinanza di adozione di accorgimenti tecnici atti a ridurre le cause di danno;
- l'applicazione della Sanzione Amministrativa.

Relativamente **all'Art. 18 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti**, l'accertamento della presenza della malattia da parte della Polizia Giudiziaria e/o Veterinaria comporta l'immediata comunicazione all'Autorità Sanitaria che gestirà il caso.

Relativamente **all'Art. 19 - Detenzione di animali ad uso amatoriale**, la violazione di uno degli adempimenti citati nell'articolo comporta la notifica al proprietario di apposita ordinanza atta all'eliminazione delle cause oggetto di violazione.

Sarà applicata la normativa specifica prevista dalle normative statali e/o regionali ed in subordine saranno applicate le disposizioni di cui al capo IX del presente Regolamento.

L'inadempienza dell'ordinanza prevede l'applicazione della sanzione amministrativa.

E' previsto, nel caso di ulteriore inadempienza, l'intervento dell'Autorità Sanitaria e l'allontanamento temporaneo degli animali con spese a carico del proprietario.

CAPO VII

Relativamente **all'Art. 22 - Esercizio di caccia e pesca**, valgono le procedure e le sanzioni previste dalle vigenti Leggi Statali e Regionali

CAPO VIII

Relativamente **all'Art. 23 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano**, dopo aver accertata la violazione, la Polizia Locale o altro organo accertatore provvederà:

- per violazioni che ricadono in procedure penali, alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti o Organismi, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso affermativo, alla quantificazione del danno e all'emissione di Ordinanza, se è ancora operativamente possibile il risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente all'eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;
- a comminare al trasgressore la sanzione amministrativa.

COMUNE DI POLVERARA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

ALLEGATO III

SINTESI DI NORMATIVE SPECIFICHE

REGIO DECRETO N° 386 del 8 MAGGIO 1904

Sintesi degli obblighi a carico dei proprietari contenuti nel Regio Decreto del 08/05/1904 n° 386.

1) SONO VIETATI:

- la coltivazione e lo smovimento del terreno a distanza minore di 2 metri dagli argini o dai cigli degli scoli consorziali;
- l'apertura di fossi e qualunque scavo a distanza minore di 2 metri dagli argini o dai cigli degli scoli consorziali;
- qualunque opera o atto che alteri lo stato, la forma, la resistenza degli argini degli scoli consorziali;
- qualunque ingombro degli alvei dei canali di bonifica con terra o materiali di qualsiasi genere e lo scarico di sostanze inquinanti;
- qualunque ingombro sul piano viabile delle strade di bonifica;
- l'abbruciamento di stoppie che arrechino danno alle opere di bonifica.

2) SONO VIETATI A CHI NON POSSIEDA REGOLARE CONCESSIONE:

- la piantagione nelle banchine e sugli argini dei canali di bonifica;
- lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi o qualsiasi legno secco o verde;
- l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
- il transito con bestiame nei corsi d'acqua e sugli argini;
- qualsiasi apertura, rottura o modificazione alle sponde o agli argini dei canali per derivazione d'acqua e qualsiasi scarico civile od industriale;
- qualsiasi modifica alle derivazioni già esistenti regolarmente concesse;
- la formazioni di rampe di salita o discesa dai corpi arginali, la costruzione di ponti anche provvisori sui corsi d'acqua.

•

3) I POSSESSORI O COLTIVATORI DEI FONDI DEBBONO:

- tenere ben espurgati i fossi privati e gli sbocchi negli scoli di bonifica;
- aprire tutti i nuovi fossi che siano necessari allo scolo delle acque che si raccolgono sui fondi;
- estirpare almeno due volte all'anno le erbe che nascono nei fossi;
- mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- lasciare libera una zona di 2 metri in ogni lato del corso d'acqua, per il deposito del materiale proveniente dagli espurghi od altri lavori di manutenzione;
- tagliare i rami delle piante che sporgendo sui corsi d'acqua producano difficoltà al servizio;
- lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi o canali di scolo privati e consorziali.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152
Norme in materia ambientale
Art. 192
(Divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

Capo I – Sanzioni

Art. 255.

(Abbandono di rifiuti)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio (comma così modificato dall'articolo 34 del D.Lgs. n°205 del 2010).
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

